

CONTRO

Contro: Il Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore
elett.dom. Presso la casa comunale sita in Giarre via Callipoli n. 81,

E

Nei confronti della

Sicula Costruzioni Società Cooperativa in persona del suo legale
rappresentante

E

Litos progetti s.r.l. in persona del suo legale rappresentate

appellati

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza n. 954/2014 Reg. Prov. Cau. emessa dal TAR per la
Sicilia Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, sul ricorso n. 2746/2014
Reg. Ric. Depositata in segreteria il 18.12.2014 non notificata ai ricorrenti

FATTO

- Con ricorso notificato il 28-29.10.2014 gli odierni ricorrenti hanno
impugnato:
- Progetto esecutivo redatto dalla Litos progetti s.r.l. per la
realizzazione di 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica con annesso
Centro Sociale, facenti parte del programma innovativo in ambito urbano “
Contratto di Quartiere II –Teatro al Carmine
- Determina del Dirigente III Area n.222 del 5.8.2011 con cui è stato
approvato il progetto esecutivo ai sensi della L.R.12/2011, per la
realizzazione di n. 40 alloggi ERP con annesso Centro Sociale e
completamento struttura teatrale

-Bando di gara per pubblico incanto o procedura aperta “ Contratto di Quartiere II Teatro al Carmine:Realizzazione di n.40 alloggio ERP con annesso centro sociale e completamento della struttura teatrale con annesso disciplinare di gara

-Verbale di aggiudicazione dei lavori del 18.06.2012 con ivi allegata proposta migliorativa della Sicula Costruzione nella realizzazione di 48 alloggi invece di 40 e della allocazione degli assegnatari in alloggi siti in Mascali fraz. Fondachello

- Contratto d'appalto del 18.09.2012 rep. 1270 per l'esecuzione dei lavori relativi al “ *Contratto di Quartiere II “ Teatro al Carmine”* – realizzazione di n.40 alloggio e.r.p con annesso centro sociale e completamento struttura teatrale.

- Avverso il silenzio tenuto da parte dell'Ente comunale a seguito di istanza di accesso agli atti presettata da parte degli odierni ricorrenti
- tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi e correlati, anteriori e conseguenti a quelli oggetto di espressa impugnazione;

Gli odierni ricorrenti hanno avuto conoscenza dei superiori atti amministrativi impugnati solo in data 9.9.2014 a seguito della produzione effettuata in giudizio da parte dell'ente comunale nel procedimento n. 11822/2014.

Cio premesso, quanto gli atti impugnati, è da dire che gli odierni ricorrenti, sono assegnatari degli alloggi di e.r.p. siti in Giarre via Carducci, realizzati da parte del Comune di Giarre L. R. 12/52, in totale 48 alloggi di 48 e di 56 metri quadrati assegnati ai soggetti collocati utilmente in graduatoria tenendo conto dei requisiti previsti dal D.P.R. 1035/72, in base

alla consistenza del nucleo familiare al momento della scelta e consegna dell'alloggio(ex art.13 del D.P.R.1035/72),

Il Comune di Giarre è l'ente proprietario e gestore del suddetto presso di alloggio e.r.p. Il complesso edilizio era costituito da due palazzine di 24 alloggi per un totale di 48 alloggi

Il Comune di Giarre con delibera di G.M n.48 del 04.03.2004 ha aderito al bando pubblico della Regione Siciliana per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati contratti di quartiere II, (doc.1)

.Il suddetto bando approvato con D.A. LL.PP. del 7.8.2003 prevedeva dei finanziamenti per il recupero urbano di contratti di quartiere II al fine di riqualificare edilizia e.r.p., **al miglioramento delle condizioni ambientali , con particolare riguardo agli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata .(doc.2)**

Il Comune di Giarre ha presentato la proposta di risanamento denominata *“Contratto di quartiere teatro al Carmine “*

I lavori programati nel Contratto di Quartiere Teatro al Carmine, consistevano nella demolizione dei fatiscenti alloggi di edilizia popolare esistenti in via Carducci (di proprietà comunale) e la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale; realizzazione al piano terra del complesso di edilizia residenziale di un centro sociale a servizio dei residenti del quartiere Carmine; realizzazione di due strade perimetrali laterali al fabbricato, di collegamento con la viabilità esistente e un parcheggio nell'area sud del lotto, tra il nuovo organismo edilizio e la via Teatro; sistemazione del parcheggio a raso di via Teatro e il recupero strutturale dello storico teatro incompiuto (teatro “Nuovo”). Il Comune di Giarre con Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.03.2005 è stato inserito nella graduatoria al numero 24 delle proposte di Contratti di quartiere II ritenute ammissibili a finanziamento per un importo complessivo di €. 6.000.000. Inizialmente sono state finanziati le proposte fino al n.23 di quelle collocate in graduatoria

Con D.A.LLPP della Regione Siciliana del 26 febbraio 2007 si è provveduto all'approvazione del piano di recupero del quartiere Carmine del Comune di Giarre dove veniva previsto nel progetto **la demolizione di 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Carducci e la loro ricostruzione, per quanto riguarda tale opere inserita nel progetto di quartiere al Carmine, veniva subordinata alla predisposizione di un piano particolareggiato che doveva essere approvato dal Consiglio Comunale dell'ente.(doc.3)**

Con L. 29.11.2007 n. 222 art.21-bis si è stato previsto uno slittamento della graduatoria ed il conseguente finanziamento di tutti i progetti presentati dei Contratti di Quartiere II .

L'ente Comunale con nota del 28.03.2008 prot. 8709 inviata al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e alla Regione Siciliana Assessorato ai Lavori Pubblici ha ribadito la volontà di ottenere il finanziamento del Contratto di Quartiere II Teatro al Carmine.(doc.4).Il Comune di Giarre veniva ammesso al finanziamento,veniva sottoscritto in data 8.3.2011 il protocollo di intesa con Ministero delle Infrastrutture e con Decreto del 21.12.2012 della Regione Siciliana è stato determinato l'impegno di spese a carico della regione (doc.5)

In data 8.4.2010 è stato effettuato avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione n.48 alloggi di e.r.p. (doc. 6).

La redazione del progetto di esecutivo veniva affidato alla Litos progetti s.r.l.

Il bando di Gara, approvato con determina dirigenziale n. 62 del 13.3.2013 per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei 40 alloggi di e.r.p. (doc.7).

La gara di appalto veniva vinta giusto verbale di aggiudicazione da parte della Sicula costruzione s.r.l.(doc.8)

La Sicula Costruzione come risulta dal verbale di aggiudicazione, risulta vincitrice con punteggio 81,2666 proprio per in quanto presentava come proposta migliorativa la modifica del progetto esecutivo realizzando n.48 alloggi di e.r.p, e in base all'art. 4 del bando effettuava un offerta economica piu vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.L.Vo n.163/06 “ **una soluzione volta a migliorare i livello dell'offerta pubblica a favore dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate**”

Il suddetto miglioramento proposto da parte della Sicula Costruzione era quello di realizzare tre alloggi invece di due indicati nel progetto esecutivo redatto dalla Litos progetti s.r.l. effettuando un frazionamento interno degli originali appartamenti, cioè un ridimensionamento degli alloggi prevedendo la realizzazione di alloggi monovani di 30 mq.(doc.9)

Per iniziare i lavori gli odierni venivano trasferiti con i propri nuclei familiari in appartamenti, giusto atto stipulato nel mese di maggio del 2013, per il tempo necessario al completamento dei suddetti plessi di alloggi, precisamente per 546 giorni .Effettuato il suddetto trasloco venivano dato

inizio ai lavori in data 25.06.2013, la ditta provvedeva a demolire gli alloggi nei mesi di luglio e agosto del 2013, solo nel mese di giugno del 2014 gli odierni reclamanti potevano prendere visione degli appartamenti in corso di realizzazione, dopo che avevano presentato numerosissime istanze di accesso agli atti . Assoluto silenzio da parte della P.A.che non ha mai consentito sino alla data odierna la visione del progetto e della proposta migliorativa della SICULA COSTRUZIONE!!!!

In data 4.6.2014 veniva consentito a una delegazione degli odierni ricorrenti di poter visionare i costruendi alloggi,in tale sede si prendeva conoscenza che i realizzandi alloggi erano nella maggior parte di mq. 31 con caratteristiche igienico- sanitarie in violazione di legge.Inoltre i servizi igienici (i vani bagno) avevano areazione esterna con finestre che si affacciavano sul lato scala, **la realizzazione di un ampio androne a piano terra e di un centro sociale, a discapito della realizzazione di alloggi aventi dimensioni irregolari. (doc. 9)**

Il tutto senza alcun variante in corso d'opera e senza che venisse approvato il piano particolareggiato previsto nel D.A. LL:PP

I realizzandi alloggi erano in violazione delle prescrizioni previste dal D.M. 5.7.1975 e dell'art. 19 del L. 513/77, in quanto inferiori al minimo abitabile.

Gli assegnatari dei costruendi alloggi presentavano ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Catania (doc.10) dove veniva, chiesto di tutelare il diritto di abitazione di tutti i soggetti dimoranti e residenti negli alloggi ,che avevano sottoscritto il verbale di trasferimento con l'ente comunale e di rimodulare la superficie minima di estensione degli alloggi in

osservanza del D.M. 5.7.1975 e dell'art. 19 della L. 513/77 e art.13 del D.P.R. 1035/72. Ecepiavano pertanto la violazone della normativa in materia di alloggi di e.r.p. , la violazione della normativa igienico sanitaria, del diritto alla casa e del diritto all'abitazione principi costituzionalmente tutelati b) violazione dell'art. 13 del D.P.R. 1035/72., la sussistenza del periculum in mora in quanto gli alloggi erano in fase di completamento considerato che la ditta costruttrice stava realizzando gli impianti tecnologici (luce, acqua e gas) per cui era urgente rimodulare l'estensione degli alloggi secondo gli standar minimi di 45 mq con la realizzazone di alloggi a piano terra, destinato a androne. Si chiedeva la nomina di un CTU per accertare lo stato dei luoghi.

Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 9.9.2014 si costituiva l'ente comunale che produceva gli atti impugnati.

Prima della suddetta data i ricorrenti non avevano avuto alcuna possibilità di avere conoscenza della documentazione,,considerato che la PA. Aveva rifiutato la consegna degli atti. Il Giudice Unico del Tribunale di Catania con ordinanza del 11.09.2014 dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo e rimetteva le parti innanzi al TAR territorialmente competente. La superiore ordinanza veniva impugnata con reclamo volta a tutelare il diritto all'abitazione degli odierni ricorrenti (doc. 12)

Gli atti impugnati, con il ricorso proposto innanzi al Tar per la Sicilia Sezione staccata di Catania, iscritto al N. 2746/2014 Reg. Ric. e notificato in data 28 .29.10.2014, risultano, quindi gravemente lesivi della posizione degli odierni ricorrenti.

Quanto al *fumus boni iuris* la sussistenza dello stesso è provata dalle eseguenti circostanze:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 L. 513/77
NECESSITA' DI RIMODULARE GLI ALLOGGI DELLA
COSTRUENDA PALAZZINA GARANTENDO SUPERFICIE
MINIMA NECESSARIA PER MOTIVI IGENICO SANITARI NEL
RISPETTO DELL'ART.19 DELLA L.513/77 -D.M.DELLA SANITA
DEL 5 LUGLIO 1975 -E ART. 218 DEL REGIO DECRETO 27
LUGLIO 1934 N. 1265 -VIOLAZIONE DEL DIRITTO
ALL'ABITAZIONE EX ART. 36 E 42 DELLA COSTITUZIONE -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO A GARANTIRE UN ESISTENZA
LIBERA E DIGNITOSA**

La realizzazione di monovani aventi dimensioni di mq. 31 nella costruenda palazzina di via Carducci in Giarre sono in violazione delle norme sopra calendate.

Il progetto di quartiere II, così come viene definito dallo stesso bando pubblico giusto Decreto .LL.PP. del 7.8.2003, a la finalità di piani per la realizzazione di alloggi edilizia economica e popolare con specifico richiamo alla normativa nazionale e regionale del settore.(cfr. art. 3 del bando) al fine di migliorare la qualità abitativa ed insediativa.

Gli alloggi che sono in corso di realizzazione, dalle dimensioni ridotte ed esigue, non osservano le prescrizioni minime previste dalla normativa del settore degli alloggi di e.r.p.

L'art.19 della L. 513/77 che stabilisce: per i fondi destinati “ *al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi*

soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975;

b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;

c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali interiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.

L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici.

Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti”

Appare chiaro che non possono essere realizzati alloggi di e.r.p. che siano inferiore al minimo previsto di mq.45.

Principi restrittivi vengono stabilite prescrizioni minime delle superficie degli alloggi anche dal punto di vista igienico sanitario

Nella realizzazione di qualsiasi unita abitativa devono essere osservate le dimensioni minime di prescrizioni stabilite dal D.M. della sanita del

5.7.1975 al fine di poter garantire un ambiente salubre ed in osservanza dell'art.218 del R.D.- 27 luglio 1934 n.1265

Appare chiaro che le dimensioni dei costruendi alloggi di mq. 31 non possono garantire una abitazione salubre e dignitosa, considerato che le famiglie sono costituite da almeno tre persone.

La violazione delle normative igienico sanitarie non possono essere eluse con varianti al piano regolatore o al regolamento comunale, nemmeno per esigenze improcrastinabili come quelle urbanitiche ed edilizie nel caso de quo. In altre parole, deve ritenersi che le disposizioni di cui al d.m.5 luglio 1975 integrino una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), anch'esse - al pari delle disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni - siano inderogabili in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono.(da ultimo cfr.T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 23/03/2012, n. 422,Cons.di Stato sez.IV 3 maggio 2011 n.2620).

Appare evidente la necessità di garantire le dimensioni minime degli alloggi rispettando le prescrizioni igienico-sanitarie.

Le superiori argomentazioni sono state confermate dal capo settore all'urbanistica dell'ente comunale, che ha riconosciuto l'inabitabilità di alloggi di e.r.p. inferiori alle norme di legge sopra calendate.(doc.13)

VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 21/2000 – VIOLAZIONE DELL'ART. 27 E 28-31 DELLA L. 457/1978 –VIOLAZIONE DEL

.DECRETO 7 AGOSTO 2003 DELL'ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO RELATIVO AI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI " CONTRATTI DI QUARTIERE II"- VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 27.12.2001 PROT . N.2553 E DEL 30.12.2001- ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO

Gli atti impugnati violano le norme sopra calendate e le finalità poste dal bando di finanziamento regionale in attuazione dell'art. 4 della L.21/2000 e dei decreti ministeriali di attuazione: realizzare alloggi di e.r.p. nel migliorare la qualità abitativa.

Finalità dei contratti di quartiere II e quello di incrementare le unità abitative e/o di recupero dell'edilizia residenziale economica popolare per migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale. Attraverso anche il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art.31 ,comam 1,lett.c) ed D) della legge 457/ 78, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. E) dello stesso art.31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione"

Le superiori finalità vengono stravolte dagli atti emessi da parte dell'ente comunale nel prevedere al realizzazione nello stesso sito n. 40 alloggi a fronte di 48 previsti nel precedente progetto approvato con DRU n.182 del 26 febbraio 2007.

Così come il successivo DRU del 2010 che approva

Così come in violazione delle finalità del finanziamento il progetto esecutivo affidato alla Litos progetti s.r.l. prevedeva la realizzazione di *“alloggi monovano sono suddivisi in alloggi di tipo C e alloggi di tipo D. Gli alloggi di tipo C hanno una superficie utile di mq. 33,77 ...gli alloggi di tipo D hanno una superficie utile di mq. 31,81”*. (cfr.pag. 4 e 5 della relazione descrittiva del progetto esecutivo della Litos costruzioni)

Le dimensioni ridotte degli alloggi a discapito della realizzazione a piano terra della palazzina di un grande androne e piazza a servizio del Teatro. Per m.q. 430 circa e la realizzazione di un centro sociale (cfr.progetto della Sicula Costruzioni).

Vengono violati i decreti del Ministero delle infrastrutture sopra citate dove viene espressamente stabilito la finalità della Legge di finanziamento al recupero e costruzione di alloggi, concetto che viene ribadito dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti esplicativa dei superiori DD:MM 27.12.2001 e 30.12.2002.

Gli atti dell'ente comunale come il DRU del 2012 in variazione del DRU del 2007 appaiono violare i presupposti e le finalità dei progetti di quartiere II che sono stati finanziati

VIOLAZIONE ART.13 DELLA L.U. –VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLA L. 71/78 - VIOLAZIONE DEL DECRETO ASSESSORIALE DEL 26.02.2007 DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DEL QUARTIERE CARMINE DEL COMUNE DI GIARRE – VIOLAZIONE DEL DRU DEL 18 APRILE DEL 2012- DIFETTO DI ISTRUTTORIA –ECESSO DI POTERE

Gli atti amministrativi posti in essere da parte dell'ente comunale dal bando di gara sino alla affidamento dei lavori alla Sicula Costruzioni s.r.l sono viziati ed in violazione dei decreti regionali sopra elencati

Il Decreto assessoriale del 26.02.2007 prevede espressamente alla lettera d) *realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica dove alloggiare le famiglie titolari delle abitazioni di via Carducci da demolire per le finalità di cui al superiore puntoe per quanto riguarda gli interventi esplicitati al superiore punto D) si evidenzia che l'attuazione della prevista zona C5 dovrà avvenire mediante la predisposizione di un particolareggiato da sottoporre all'approvazione in sede comunale, ai sensi dell'art. 12 comma ,della legge regionale n. 71/78"*

Stessa prescrizione veniva stabilita nel Decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica del 18.04.2012 ribadisce la necessità dell'approvazione del piano particolareggiato in riferimento alla realizzazione del complesso edilizio di alloggi e.r.p..Il tutto in considerazione della funzione del piano particolareggiato ai sensi dell'art.13 della L.U. di incidere sulla massa e dimensioni degli edifici e il loro rapporto con le opere pubbliche previste.

La mancata approvazione da parte del consiglio comunale del piano particolareggiato prima della consegna e realizzazione dei lavori costituisce un grave vizio dell'iter procedimentale

**VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.O.DICE AMMINISTRATIVO
SILENZIO DELLA P.A. ALLE RICHIESTE ED ISTANZE DI
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi è finalizzato a garantire e attuare la trasparenza della p.a. e a verificare l'imparzialità dell'operato della stessa. Come è noto, il giudizio in materia di accesso di cui alla l. n. 241 del 1990, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla relativa istanza, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego. Infatti, il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato; il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole "un facere", solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione adottata nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo. (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10/04/2013, n. 3641 Foro amm. TAR 2013, 4, 1201 Cfr. Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 gennaio 2013 n. 24, in questa Rivista Tar 2013, 1, 182.)

Numerose sono state le istanze di accesso agli atti a cui non ha dato risposta l'ente comunale si chiede pertanto che il G.A. ordina all'ente comunale di

provvedere a depositare tutta la documentazione inerente il procedimento amministrativo del contratto di quartiere “ Il Tatro al Carmine

RICHIESTA IN VIA CAUTELARE DI NOMINA DI CONSULENTE TECNICO AL FINE DI ACCERTARE LE DIMENSIONI DEI REALIZZANDI ALLOGGI E ORDINE DI RIMODULARE LE DIMENSIONI DEGLI ALLOGGI

La costruenda palazzina è in fase di completamento, la ditta costruttrice ed appaltatrice dei lavori sta per realizzare gli impianti tecnologici degli alloggi (luce, acqua, gas ecc) per giungere alla consegna dei lavori entro il dicembre del corrente anno.

Appare pertanto necessario con urgenza di provvedere alla rimodulazione degli interni degli alloggi, con la previsione della realizzazione e redistribuzione della dimensione degli alloggi in mq. 45, provvedendo alla realizzazione degli alloggi a piano terra, con eliminazione di una piazza porticato asservita al Teatro..

Appare chiaro che sussiste il periculum in mora di garantire nei termini degli accordi il rientro degli odierni reclamanti nel comune di Giarre e negli alloggi di e.r.p.

Ciò premesso, riportandosi integralmente a quanto già sopra esposto e meglio precisato nel ricorso introduttivo che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto, si costituiscono in giudizio il Comune di Giarre con memoria di costituzione dle 13.12.2014 il quale eccepiva, oltre a profili di inammissibilità e improcedibilità del ricorso nel merito, sulla questione della tutela cautelare la insussistenza del periculum in mora poiché la osservanza

delle norme relative alla pianificazione territoriale e governo del territorio sarebbe prerogativa dell' Ente Pubblico.

Si costituiva altresì la Sicula Costruzione con controricorso del 12.12.2014 eccependo nel merito di aver solamente eseguito il progetto esecutivo realizzato dalla Litos Progetto su incarico del Comune di Giarre e dallo stesso ente approvato e di aver apportato delle varianti migliorative che non hanno alterato le caratteristiche strutturali dimensionali prestazionali e funzionali dell'opera pubblica, nel merito eccepisce altresì la società di costruzione l'applicazione al caso concreto l'applicazione,, al caso concreto relativamente alle dimensionament degli alloggi, delle norme del D. M. 5 luglio 1975 che all'art 3 prevedono una superficie minima non inferiore a 28 mq per una persona e non inferiore a 38 mq per due persone e non dell'art. 19 della Legge 513 del 1997 . Sulla richiesta cautelare sostiene l'inesistenza del periculum in mora poiché “ non sarebbe possibile svolgere alcuna rimodulazione degli alloggi fintantoche l'amministrazione comunale non avrà definito il procedimento di assegnazione dei nuovi alloggi... e quindi fintantoche non sarà possibile apprezzare il carico familiare di ciascun avente diritto né appare possibile l'eliminazione del centro sociale oggetto di punteggio in sede di accesso ai finanziamenti concessi e che così rischierebbero di essere persi”.

Si costituiva altresì la Litos Progetti Srl società incaricata di redigere il progetto definitivo/esecutivo degli alloggi E.R.P. eccependo la tardività del ricorso per violazione dei termini previsti dalla legge per la proposizione del ricorso nonché la non applicazione al caso in oggetto della previsione di cui all'art. 19 della L. 513/1977 che impone per gli edifici da realizzare una

superfici minima degli alloggi consentita non inferiore nel minimo a mq 45 e nel massimo a mq 95 tale previsione normativa sarebbe applicabile solamente per i finanziamenti di un programma straordinario di intervento nel settore E.R.P., mentre per gli alloggi oggetto dle presente ricorso si applicherebbero le norme previste dal D. M. 5.7.1975 il quale prevede all'art 2 per ogni abitante una superficie non inferiore a mq 14 poiché tale finanziamento rientrerebbe in un programma straordinari ma innovativo denominato "contratto di quartiere due", sull'istanza cautelare la società di progettazione contesta la sussistenza del *periculum in mora* poiché quant'anche fosse accolta la soluzione tecnica prospettata in seno al ricorso ossia relativa alla realizzazione di alloggi al piano terra con eliminazione di una piazza porticato asservita a teatro ben potrebbe l'amministrazione assegnare e consegnare gli alloggi ultimati agli aventi diritto nello stato di fatto in cui si trovano e attendere per le restanti famiglie l'ultimazione di tale opera.

Sull'urgenza del provvedere:

con l'ordinanza impugnata n. 954/2014 pronunciata in seno al procedimento Rg. 2746/2014 il Tar Catania, rigettava l'istanza cautelare sul presupposto della mancanza di un danno attuale ma solamente potenziale e quindi in buona sostanza dell'insussistenza del *periculum in mora* di cui all'art. 55 CpA. Tale decisione merita di essere censurata sotto il profilo della sussistenza del *periculum in mora* il quale si rileva dalle seguenti circostanze di fatto e di diritto:

come affermato dai controricorrenti, gli alloggi di via Carducci oggetto del c.d. "contatto di quartiere al Carmine" sono in fase di ultimazione, essendo

stati realizzati quasi per l'80%, giusta attestazione del 24.11.2014 a firma del RUP e dei Direttori dei Lavori.

Il provvedimento invocato, tendente a riconoscere il diritto dei ricorrenti ad un immobile avente condizioni di abitabilità sufficienti, così come previste dall'art 19 della Legge 513/77, perderebbe efficacia, qualora gli alloggi venissero assegnati agli aventi titolo nello stato di fatto in cui sono stati realizzati. E' indubbio che una volta assegnati gli alloggi in gran parte (30 alloggi) di 31 mq e consegnati, si perderebbe una volta e per sempre la possibilità di modificarli e adeguarli alle normative più favorevoli in termini di superficie.

Sul punto occorre evidenziare che il progetto esecutivo, approvato dal Dirigente dei LLPP del Comune di Giarre con determina n. 222 del 5.8.2011 e successivamente con delibera di presa d'atto della Giunta Municipale n. 130 del 3.10.2011, prevedeva la costruzione di quaranta alloggi e precisamente 24 da 56 mq, 8 da 33, 8 da 31 mq. Questo è l'unico progetto che è stato conosciuto e approvato dall'Ente Pubblico. Si tratta di ben inquadrare la natura delle c.d. varianti migliorative, che hanno ridotto a 14 il numero degli alloggi di 56 mq, previsto la costruzione di 2 alloggi all'ultimo piano dell'edificio di 82 mq, e aumentato a dismisura il numero degli alloggi di 31 mq portandoli a 30 unità abitative. Secondo tale difesa tali varianti necessitavano di una apposita modifica progettuale e quindi di ulteriore approvazione degli organi predisposti e non potevano essere lasciate *ad libitum*, ossia alla scelta della società appaltatrice. Inoltre tali varianti c.d. migliorativa hanno di fatto peggiorato e non migliorato lo stato dei luoghi e le condizioni abitative degli inquilini di via Carducci poichè hanno innescato

sia una problematica di ordine sociale sia hanno determinato un conflitto istituzionale tra i dirigenti delle due aree tecniche dell'Ente Pubblico, ossia tra il Dirigente Area Terza LLPP e il Dirigente dell'area IV Urbanistica.

Al di là dei sofismi linguistici è indubbio che tale progetto rientra nell'ambito delle opere di edilizia residenziale pubblica e che la distinzione tra intervento rientrante nel programma di recupero e intervento rientrante nel c.d. programma innovativo non muta la natura degli alloggi, che resta di edilizia convenzionata ai sensi delle norme sull'E.R.P.

In buona sostanza non può in alcun modo disapplicarsi l'art. 19 della L. 513/77, poiché tale norma prevede una disciplina più favorevole in termini di superficie abitabile per gli abitanti oggetto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ed inoltre tale scelta legislativa permette di avvicinarsi maggiormente alla situazione preesistente alla demolizione del vecchio plesso, dal momento che tali edifici presentavano alloggi non inferiori ad una superficie abitabile ai 48 mq .

Se poi andiamo a considerare in concreto la fotografia degli alloggi in via di ultimazione ci si chiede chi riuscirebbe ad abitare di 31 mq considerando lo spazio utile calpestabile rimanente una volta dotati gli stessi di arredi e mobilia. A maggiore riprova del danno grave ed irreparabile e del danno attuale e non solamente potenziale si evidenzia quanto sostenuto con nota 16178 del 12.12.2014 dal Responsabile del Dipartimento di Igiene Pubblica dell'Asp di Catania in data successiva alla discussione del ricorso che considera insalubri e bisognevoli di bonifica gli immobili di Fondachello (CT) via Dottor Carbone 27 ove sono stati trasferiti i residenti di via

Carducci; nonché la nota del 30.12.2014 del legale della Sicola Costruzioni, la quale tiene a precisare che il contratto di locazione stipulato per l'esigenze dell'Ente Comunale con la Società Massimino aveva durata fino al 30.11.2014 e che i lavori relativi agli alloggi di Giarre sono quasi ultimati, invitando e diffidando il Comune di Giarre nonché tutti gli organi e funzionari pubblici coinvolti a ritrasferire tutti i nuclei familiari dai locali siti in Mascali Fondachello (CT) presso quelli di nuova costruzione in Giarre Via Carducci. Nonché da ultimo e non in ordine di importanza va altresì evidenziato come la questione oggetto del presente giudizio sia balzata all'attenzione del Parlamento Nazionale essendo stata depositata una interrogazione parlamentare a firma dell'On. Beretta il quale, nell'esercizio del proprio potere ispettivo, ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quale verifiche intenda svolgere per assicurarsi che tutti i criteri per l'attribuzione del finanziamento statale siano stati rispettati.

P.Q.M.

Si chiede Piaccia all'Ecc.mo Consiglio per la Giustizia Amministrativa in funzione giurisdizionale accogliere il ricorso in appello e, per l'effetto, annullata l'appellata ordinanza, disporre di provvedere con urgenza alla rimodulazione degli alloggi con superficie non inferiore a 45 mq come previsto dall'art. 19 della Legge 513/77 provvedendo inoltre alla realizzazione degli alloggi al piano terra con l'eliminazione della piazza porticata asservita al teatro. Il tutto previa nomina di un CTU che verifichi, con ampio mandato, lo stato dei luoghi, l'iter procedurale, lo stato di ultimazione della costruzione con facoltà di prospettare soluzioni progettuali ai fini di migliorare stavolta effettivamente le condizioni di abitabilità dei

nuovi alloggi in via di ultimazione nell'osservanza delle citate disposizioni normative.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione non avendo il sottoscritto procuratore ricevuto alcun compenso.

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio e che unitamente all'ordinanza di accoglimento del presente ricorso si ordini al TAR Catania di fissare con urgenza l'udienza del merito del ricorso

Catania 17.1.2015

